

**TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO**  
**SEZIONE TERZA CIVILE**

Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori.

Dott. Gian Andrea Morbelli

**PRESIDENTE**

Dott. Salvatore Latella

**GIUDICE Relatore**

Dott. Marco Nigra

**GIUDICE**

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

nel procedimento per reclamo iscritto al n. 34113/14 RG/ R  
promosso da

[REDACTED],

elettivamente dom.ta in Torino presso lo studio dell'avv. [REDACTED] che la  
rappresenta e difende per procura in atti,

parte reclamante

contro

[REDACTED]

elettivamente dom.to in Torino presso lo studio dell'avv. Francesca Coppo che lo  
rappresenta e difende per procura in atti,

parte resistente costituita

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Preliminarmente occorre evidenziare che all'udienza del 29 gennaio 2015 parte  
resistente [REDACTED] ha eccepito "l'inammissibilità del ricorso per reclamo per essere  
depositato con modalità cartacea anziché telematica, in violazione dell'art. 16 bis del  
D.L. n. 179/2012 e successive modifiche".

A fronte di tale eccezione parte reclamante ha sostenuto che "il reclamo non è atto  
endoprocessuale ma primo atto di parte non precedentemente costituita in questa  
fase" e ha chiesto breve rinvio per replica

Concesso il rinvio a parte reclamante per memoria ( depositata poi telematicamente  
) e a parte resistente in reclamo per replica verbale all'udienza, all'udienza successiva  
il Collegio si è riservato di decidere sulle conclusioni delle parti.

L'eccezione di inammissibilità deve essere trattata in via preliminare, in quanto  
fondata ed essendo eccezione di rito assorbente sul merito.

Sulla falsariga delle premesse ( ma non della conclusione e delle considerazioni finali)  
del provvedimento datato 16-1-2015 della Prima Sezione Civile del Tribunale di

Torino , in primo luogo deve ritenersi che il reclamo ex art. 669 terdecies cpc rientri tra i provvedimenti da depositare telematicamente ai sensi dell'art. 16 bis del D.L. 245 del 2012 .

Come condivisibilmente ritenuto nel precedente citato del Tribunale di Torino prima sezione civile , la norma suddetta non utilizza l'espressione " atti introduttivi" né quella di "atti endoprocedimentali" e per tale motivo non è dirimente soffermarsi sulla natura e funzione del reclamo quale atto diretto o meno ad aprire una fase del processo distinta e dotata di una sua autonomia , fermo restando comunque quanto si dirà in prosieguo . L'art. 16 bis , comma 1 sopra citato prevede che , a decorrere dal 30 giugno 2014 " nei procedimenti civili , contenziosi o di volontaria giurisdizione . innanzi al tribunale il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche" .

Ritiene il Collegio che il reclamo sia atto processuale depositato dal difensore di una parte precedentemente costituita , tenuto conto che la parte è già costituita nel procedimento che dà luogo al provvedimento poi reclamato e tale costituzione vale sia per la prima fase che per quella di reclamo in quanto il reclamo è volto a concludersi con un provvedimento che eventualmente si sostituisce a quello pronunciato già dal Giudice nella prima fase e produce effetti , salvo sua revoca o modifica , sino all'esito del giudizio di cognizione , cui è funzionale .

Non rileva che al reclamo venga attribuito dalla cancelleria un numero di ruolo generale riferito appositamente ai reclami , in quanto ciò è dettato da esigenze organizzative relative alla modalità di tenuta dei registri di cancelleria , che non rilevano pertanto sul piano dell'interpretazione della norma processuale di cui si tratta . Né rileva la previsione del versamento di un contributo unificato per l'iscrizione al ruolo , essendo relativa e funzionale a disposizioni tributarie che regolano il procedimento civile e conseguentemente non incide sull'interpretazione della norma processuale sopra citata , rispondendo a esigenze diverse disciplinate da normativa non strettamente processuale bensì di natura tributaria.

Inoltre non rileva in senso diverso la circolare ministeriale del 28 ottobre 2014 che comunque richiama nelle parti relative a " Premessa e ricognizione delle novità normative" il disposto del primo comma dell'art. 16 bis sopra citato , evidenziando che " per i procedimenti instaurati prima del 30 giugno 2014 è facoltà della parte , fino al 30 dicembre 2014 , scegliere se depositare atti e documenti in forma cartacea o mediante



invio telematico . Dal 31 dicembre 2014 , anche nei procedimenti già pendenti , sarà consentito il deposito di atti endoprocessuali esclusivamente mediante invio telematico”.

Quanto alle previsioni del Protocollo del Tribunale di Torino , in primo luogo non si tratta di fonte di diritto e ciò è assorbente ; solo ad abundantiam si evidenzia che comunque il Protocollo lo stesso richiama anch'esso in primo luogo la normativa di cui all'art. 16 bis , relativamente agli atti soggetti a deposito telematico obbligatorio ( cfr . “ Ferma restando la normativa di cui all'art. 16 bis del d.l. 18.10.2012 n. 179 ... ” ) , facendo seguire un elenco degli atti per i quali presso il Tribunale Ordinario di Torino - in forza anche dei decreti autorizzativi del Ministero , che hanno riguardato specifici uffici giudiziari - il deposito telematico aveva valore legale al momento in cui il Protocollo è stato predisposto - orbene , anche al di là di singole e non dirimenti espressioni utilizzate dal Protocollo , che comunque non è fonte di diritto , l'elencazione di quegli atti non può considerarsi tassativa ma meramente esemplificativa , visto il richiamo dello stesso protocollo ( cfr incipit del protocollo ) al disposto normativo ( e alle conseguenti possibili interpretazioni ) , in ogni caso anche il Protocollo , nell'indicare quali siano gli atti che non possono essere depositati telematicamente fa riferimento , sia pure in via esemplificativa , agli “ atti introduttivi nel procedimento ordinario( atto di citazione , comparsa di costituzione e risposta , interventi autonomi) ” e non al reclamo , atto che per le ragioni sopra evidenziate appare avere natura diversa da quelli citati nel Protocollo - sia pur in via esemplificativa- quali atti al momento non depositabili telematicamente .

Si aggiunga a quanto già evidenziato nel sopra citato provvedimento della prima sezione civile del Tribunale di Torino che il reclamo è una fase del procedimento in corso perché il provvedimento di reclamo può essere a sua volta sostituito , in caso di prosecuzione della fase in corso , dal provvedimento della fase di merito ovvero può divenire l'ultimo provvedimento del primo grado di giudizio , con liquidazione delle relative spese , in caso di mancanza della successiva fase di merito

Non è condivisibile il precedente della Sezione Prima Civile del Tribunale di Torino nella parte in cui ritiene ravvisabile una nullità , asseritamente sanabile in virtù del raggiungimento dello scopo .

In realtà , la normativa oggetto di esame comporta che l'atto di reclamo non ha osservato la previsione normativa implicante l'obbligatorio ed esclusivo deposito

telematico , essendo il reclamo sussumibile tra gli atti depositati da parte dei difensori delle parti " precedentemente costituite" ( cfr nel caso di specie di parte [redacted] del 17-11-2014 ) L'avverbio "esclusivamente" contenuto nell'articolo 16 bis sopra citato nonché la espressa previsione di obligatorietà del deposito telematico per gli atti processuali e documenti delle parti precedentemente costituite depongono nel senso della inammissibilità del deposito in forma cartacea ( e non già nel senso della nullità sanabile ). Tali dati normativi , che fra l'altro derogano per espressa volontà legislativa al tendenziale principio di libertà delle forme previsto dall'art. 121 cpc solo per gli atti del processo per i quali la legge non richiede forme determinate , non appaiono superabili richiamando la diversa categoria della nullità e le norme in materia di sanatoria della nullità senza tradire la volontà legislativa volta ad indicare un'unica , esclusiva ed obligatoria modalità di deposito . In altri termini per gli atti e documenti delle parti precedentemente costituite la norma non solo non contempla il deposito cartaceo ma addirittura lo vieta ( salvo stravolgere il senso logico dell'avverbio "esclusivamente" nonché la espressa previsione di obligatorietà del deposito telematico ) . La scelta legislativa è quindi nel senso dell'inammissibilità dell'atto e la volontà del legislatore appare pertanto di per se stessa incompatibile con la diversa categoria della nullità e della connessa sanabilità in virtù del raggiungimento dello scopo . Fra l'altro a rigore la nullità attiene a vizi dell'atto più che al rispetto o meno di una obligatoria ed esclusiva modalità di deposito di un atto di per se non viziato , donde il richiamo alla categoria della inammissibilità appare preferibile , salva la valutazione di evoluzioni giurisprudenziali che si consolidino in senso diverso in relazione alla recente norma .

In virtù di quanto sopra ne consegue l' inapplicabilità dei rimedi in punto nullità , quali la sanabilità del vizio in virtù di un preteso raggiungimento dello scopo, dovendosi ritenere per le ragioni suddette che si tratti di inammissibilità e non già di nullità.

In punto rimessione in termini , le argomentazioni suddette e il tenore della norma non consentono di ravvisare una causa non imputabile ai fini della rimessione in termini per il deposito dell'atto , essendo l'istituto incompatibile con una espressa previsione di obligatorietà ed esclusività del deposito telematico degli atti e documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite .

Fra l'altro e ad abundantiam , anche nel caso in cui si volesse prescindere dalla distinzione fondamentale tra inammissibilità e nullità , il deposito cartaceo dell'atto ad opera delle parti precedentemente costituite ( al di fuori delle ipotesi eccezionali previste dalla legge art. 16 bis comma 4 e 8 e 9 del d.l. 179/12 e fuori dai casi in cui



sia eccezionalmente autorizzato) non appare idoneo a raggiungere il precipuo scopo di effettuare il deposito nell'ambito delle esclusive ed obbligatorie modalità telematiche di deposito. Quindi non appare allo stato sostenibile che il deposito cartaceo non autorizzato, in aperta violazione della normativa che ne prevede esclusività e obbligatorietà e non rientrando nello schema legislativo previsto nel caso di specie, possa raggiungere lo scopo proprio dell'atto. Già in precedenza la Cassazione (sia pur con pronunzie non attinenti all'art. 16 bis citato) ha ritenuto in materia di spedizione per mezzo del servizio postale dell'atto introduttivo del giudizio come tale modalità integri " un'attività non prevista, in via generale (salva l'espressa eccezione rappresentata dall'art. 134 disp. att. cod. proc. civ.) dall'ordinamento" (cfr motivazione di cass. 1262/99) e come sia " radicalmente inadatta ad investire validamente il giudice della cognizione e della decisione" (cfr sempre cass. n. 1262 del 1999 in motivazione, ove si evidenzia anche che il raggiungimento dello scopo consiste nella realizzazione della funzione tipica del " deposito in cancelleria", cfr anche le successive, quasi tutte conformi, ad esempio si veda anche cass. n. 12391/13 in relazione allo scopo del deposito in cancelleria da cui può evincersi anche che gli oneri previsti dalla legge per il deposito possono trovare solo limite nell'ipotesi in cui si renda estremamente dispendioso e difficile l'esercizio del diritto di difesa e la conseguente attuazione in concreto del suo svolgimento, ipotesi che per le ragioni suddette non è riscontrabile nella previsione dell'art. 16 bis sopra esaminata). Si vedano infine gli spunti desumibili da altre pronunzie; in particolare il Tribunale di Padova, con ordinanza del primo settembre 2014 – sia pur trattando altra questione – afferma il principio secondo cui l'invio dell'atto mediante uno strumento di comunicazione privo di valore legale comporta " declaratoria di inammissibilità" (il principio è condivisibile quanto meno nella misura in cui riferito a depositi obbligatoriamente ed esclusivamente telematici ove la tipologia di strumento di invio telematico è reputata dal legislatore l'unica idonea a raggiungere lo scopo perseguito dalla norma).

Quanto sopra evidenziato supera e assorbe le considerazioni in memoria autorizzata di parte reclamante. In relazione ai punti della memoria non specificamente sopra trattati, si aggiunge ad abundantiam che non ha rilevanza la previsione per il reclamo della collegialità né la mancata partecipazione del magistrato che ha deciso sul provvedimento reclamato (cfr osservazioni in memoria autorizzata), attinendo evidentemente tali norme a ragioni specifiche (volte a riservare la valutazione del

reclamo ad un Giudice collegiale per ragioni di opportunità e ad evitare in reclamo la possibilità che il Giudice partecipi alla decisione sul proprio provvedimento) e ben diverse da quelle inerenti l'interpretazione dell'articolo 16 bis sopra citato

Quanto all'asserita richiesta del Consiglio dell'Ordine di una nuova istanza per ottenere il Patrocinio a spese dello Stato in caso di reclamo, non rileva di per sé, in quanto ciò che rileva è invece il testo dell'art. 75 del dpr 2002 n. 115 che prevede testualmente che "L'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse" e in ogni caso tali profili, riferite a materie particolari, non appaiono rilevare in relazione all'interpretazione della norma processuale di cui all'art. 16 bis sopra citato.

Infine, per quanto concerne l'avvenuta ricezione nel caso di specie dell'atto di reclamo cartaceo da parte della Cancelleria, il punto non ha alcuna rilevanza nell'interpretazione dell'art. 16 bis, attinendo a questione di fatto e non di diritto e inoltre la pronuncia di inammissibilità dell'atto è del tutto compatibile ed anzi coerente con la ricezione dell'atto da parte della cancelleria, data l'evidente diversità della irricevibilità rispetto all'inammissibilità dell'atto.

Per quanto concerne la previsione o meno in consolle Easy PCT fornita dall'Ordine degli Avvocati della voce reclamo cautelare ai fini del deposito telematico, trattasi di questione di fatto e non di diritto e non può valere pertanto a interpretare in un senso o nell'altro l'art. 16 bis sopra citato, né giustifica la rimessione in termini, in quanto la parte fra l'altro non ha provato di aver chiesto una modifica del sistema consolle Easy PCT fornita dall'Ordine degli Avvocati per l'inserimento telematico dell'atto di reclamo (è il sistema telematico che deve adeguarsi alle norme e non viceversa) né ha provato conseguentemente un rifiuto di un intervento tecnico a tal fine entro i termini per il deposito

In punto spese della fase del reclamo:

I precedenti giurisprudenziali dei Giudici di merito sopra citati allo stato non sono univoci. Pertanto si dispone la compensazione integrale delle spese di lite della fase del reclamo (cui si riferisce l'inammissibilità), visto il contrasto giurisprudenziale delle pronunzie dei Tribunali e l'assenza di pronunzie *in termini* della Cassazione sulla specifica questione oggetto di causa nonché la totale assenza di indicazioni nomofilattiche dovuta ai continui mutamenti della normativa che danno luogo a questioni di nullità e inammissibilità.

Pqm



Dichiara inammissibile il reclamo e le relative domande e istanze e per l'effetto conferma l'ordinanza emessa dal Giudice dell'ottava Sezione Civile in data 26-11-2014 .


Spese di lite della fase del reclamo integralmente compensate fra le parti .

Così deciso in camera di consiglio in Torino in data 12-2-2015 .

*Nel caso in cui nel provvedimento siano contenuti dati sensibili o altri dati non comunicabili in virtù delle linee Guida del Garante , nella riproduzione del provvedimento non dovranno essere riportate le indicazioni delle generalità e di altri dati identificativi o altri dati non comunicabili nei termini e limiti di cui alle linee Guida del Garante .*

IL PRESIDENTE

dott. Gian Andrea Morbelli



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Torino

- 6 MAR 2015



II TRIBUNALE DI TORINO  
CANCELLERIA

